

sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 187 del 2010).

6. (comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 187 del 2010).

7. *I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi* (comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 187 del 2010).

8. *La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'indebitamento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente* (comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 187 del 2010).

9. *La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.*

9-bis. *Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto»* (comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 187 del 2010).

La tracciabilità finanziaria nell'ambito dei contratti pubblici trova un antecedente nel secondo decreto correttivo (decreto legislativo n. 113/07) del Codice dei contratti pubblici⁵⁰, con il quale venne modificato l'articolo 176, dedicato all'affidamento a contraente generale, che rappresenta una delle modalità di realizzazione delle infrastrutture strategiche o grandi opere, già precedentemente disciplinata dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»).

⁵⁰ Cfr. la Relazione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno: «La riorganizzazione dei controlli antimafia nel settore dei contratti pubblici», I quaderni della formazione n. 2/2011, Cap. 5, «La tracciabilità dei flussi finanziari».

Le modifiche apportate all'articolo 176 hanno, in particolare, riguardato la necessità che gli accordi per la sicurezza antimafia delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di carattere strategico si conformino alle decisioni del CIPE sulla base delle linee-guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e che le prescrizioni del CIPE siano vincolanti, oltre che per l'impresa aggiudicataria, per l'intera filiera degli operatori economici che, a qualunque titolo, partecipino alla realizzazione dei lavori, cui l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasferire i propri obblighi antimafia.

Il monitoraggio finanziario – applicato, in via sperimentale, in occasione dell'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione della tratta T5 della Metro C di Roma – è stato esteso alle attività esecutive relative ad un'opera ferroviaria, connessa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e ricadente in territorio calabrese.

Il controllo dei flussi finanziari è, inoltre, oggetto di approfondimento specifico da parte del Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, che da tempo se ne occupa in stretta collaborazione con l' UIF (Unità di Informazione Finanziaria) al fine di elaborare efficaci strategie di contrasto ai tentativi di ingerenza della criminalità organizzata in relazione alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Disposizioni relative al monitoraggio finanziario sono, poi, contenute nelle linee guida degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, che prevedono l'introduzione del conto dedicato quale misura idonea a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza, ed estendono il tracciamento finanziario alle operazioni connesse al reperimento in Italia ed all'estero di risorse finanziarie ed al loro successivo rimborso.

Da più parti⁵¹ si è sostenuta la necessità che l'immediata tracciabilità dei pagamenti secondo quanto già previsto per la ricostruzione «privata» in Abruzzo, in ossequio alle ultime linee guida del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), sia prevista verso le imprese private interessate ai lavori nel settore delle costruzioni e dell'edilizia industriale e per civile abitazione che dovranno svolgersi in aree cospicue dell'Emilia-Romagna colpite dal sisma del maggio 2012 e per coloro i quali vorranno accedere alle sovvenzioni pubbliche, statali o locali erogate per la ricostruzione.

La filosofia di fondo e l'architettura su cui si reggono i controlli finanziari cui si è fatto cenno presentano notevoli punti di contatto con lo schema della tracciabilità finanziaria introdotto dall'articolo 3 della nuova legge antimafia.

In particolare, le misure previste dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 si pongono in stretta continuità con «*le linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici*», definite dal Comitato di coordinamento

⁵¹ Cfr. interrogazione parlamentare 4-16649 presentata martedì 19 giugno 2012, seduta n. 652 (Garavini ed altri – al Ministro dell'Interno).

per l'alta sorveglianza delle grandi opere con il comunicato dell'8 luglio 2009, ai sensi della normativa introdotta per la ricostruzione in Abruzzo (articolo 16, comma 4, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, intitolato: «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77) e per l'Expo 2015 di Milano (decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, intitolato «*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166).

Tangibile, nell'evoluzione normativa testé indicata, la sinergica interdipendenza tra l'elaborazione proveniente dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) ed i risultati dell'attività investigativa e giudiziaria, che hanno consentito di disvelare settori, meccanismi e strategie attraverso cui si concretizza l'ingerenza della criminalità organizzata nei settori legali dell'economia e di individuare gli obiettivi strategici in quanto ineludibili, anche per quanto emerso nei lavori di questa Commissione, nell'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia.

La nuova disciplina, di ampia portata dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, impone di eseguire determinate movimentazioni finanziarie con mezzi di pagamento che consentono la tracciabilità, escludendo la possibilità di ricorrere al denaro contante.

Essa si rivolge ad appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche e, quindi, a tutti gli operatori economici che partecipano alle commesse pubbliche in virtù di un contratto.

Poiché la normativa in esame ha finalità antimafia, l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (AVCP)⁵² ha chiarito che sono tenuti alla sua osservanza tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti e, quindi, in primo luogo, le stazioni appaltanti⁵³.

Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 3 si applica ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche se esclusi dal Codice dei contratti, di cui al titolo II, parte I, dello stesso alle concessioni di lavori pubblici e di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti, ai contratti di partenariato pubblico e privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria, ai contratti di subappalto e di subforniture, ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

⁵² Cfr. AVCP – Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.

⁵³ Definite dall'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come le «*amministrazioni aggiudicatrici individuate dal comma 25, ossia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti e gli altri soggetti di cui all'articolo 32*».

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'obbligo di utilizzo, nell'ambito di contratti pubblici, di conti correnti bancari e postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva.

Ne consegue che i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su un conto corrente dedicato.

In merito agli strumenti di pagamento, si prevede che i movimenti finanziari siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che i bonifici relativi ad ogni transazione indichino il codice unico di progetto (cosiddetto C.U.P.), che sarà attribuito a ciascuna opera, servizio o fornitura pubblici.

Il comma 2 include i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, tra quelli da eseguire obbligatoriamente tramite conto dedicato per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Alcune eccezioni alla suesposta disciplina generale sono previste dal comma 3, che detta una disciplina differenziata con riferimento a due tipologie di operazioni, individuate, l'una, sulla base della natura del soggetto destinatario dell'operazione (ossia i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa) e, l'altra, sulla base dell'importo dell'operazione (per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, inerenti agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, che possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa).

In proposito, l'A.V.C.P.⁵⁴ ha precisato che la soglia di 500 euro, al di sotto della quale era, al tempo della determinazione, consentito utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, deve essere riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non *«al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata»*.

Il comma 4, la cui previsione è in stretta correlazione con la facoltà di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato emesso il C.U.P., stabilisce che, nel caso in cui, per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, si renda necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti de-

⁵⁴ A.V.C.P. – Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.

dicati, gli stessi conti possono essere successivamente reintegrati, ma soltanto mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il comma 5 delinea i requisiti contenutistici del bonifico bancario o postale; ai fini dell'identificazione della singola operazione si richiede che esso riporti, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 (e cioè gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici), il codice unico di progetto (C.U.P.) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il comma 7 impone a tutti i soggetti interessati (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici) l'obbligo di comunicare, entro il termine di sette giorni dall'accensione dei conti, alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di essi.

Il comma 8 prevede il necessario inserimento, nei contratti sottoscritti dalla stazione appaltante con gli appaltatori relativamente ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, di una clausola, imposta a pena di nullità assoluta, con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge.

La medesima disposizione stabilisce che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Il comma 9 impone alla stazione appaltante di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Attraverso questa disposizione, si mira ad assicurare che l'intera catena dei rapporti contrattuali si conformi alla nuova regolamentazione legislativa in materia di tracciabilità.

Infine, il comma 9-bis, introdotto dal decreto-legge n. 187/2010, prevede la risoluzione del contratto laddove si accerti il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Alla sanzione di nullità del contratto per la mancata inserzione della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità si affianca, dunque, a seguito dell'ultimo intervento legislativo, la risoluzione del contratto *ex*

lege per l'ipotesi in cui si accerti, in concreto, la violazione della normativa sugli obblighi di tracciabilità.

Tale ultima previsione ha sanato la lacuna presente nella precedente impalcatura, consistente nella mancata previsione della sanzione di nullità del contratto in caso di mancato inserimento, previsto come obbligatorio, della clausola risolutiva espressa per il caso in cui le transazioni fossero state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'articolo 6 della legge prevede, poi, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi introdotti dal precedente articolo 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare:

- per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione, ferma restando la risoluzione del contratto per il caso di mancata adozione degli strumenti di tracciabilità previsti dall'articolo 3 comma 9-bis (comma primo);

- per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché per il caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del codice unico di progetto, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione (comma secondo); la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni venga omessa l'indicazione del C.U.P. o del C.I.G. di cui all'articolo 3, comma 5;

- per l'ipotesi del reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale viene prevista, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito (comma terzo);

- per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (comma quarto).

Chiara la ragione dell'introduzione del predetto apparato sanzionatorio: gli obblighi di tracciabilità si rivelerebbero, invero, inefficaci se non accompagnati dalla previsione di sanzioni, così come si è constatato nell'esperienza delle grandi opere, in cui l'impianto è garantito da un complesso meccanismo di penali di tipo esclusivamente civilistico, laddove le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 sono, invece, di carattere amministrativo.

In mancanza di indicazioni specifiche, prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 187 del 2010, erano sorti dubbi in ordine all'individuazione dell'autorità competente ad irrogare le sanzioni (il Prefetto o, secondo l'interpretazione del Direttore dell'U.I.F.⁵⁵, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici).

Il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010, è intervenuto al riguardo aggiungendo, al comma 5, un nuovo inciso, in virtù del quale le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

Non avendo la legge n. 136/2010 espressamente disciplinato la fase transitoria, si è determinata un'incertezza sulla sua portata applicativa in termini temporali, ovvero con riferimento ai contratti di appalto ed ai rapporti di finanziamento in essere al 7 settembre del 2010.

Sul punto, è intervenuto il Ministero dell'Interno che, con nota n. 13001/118/Gab. del 9 settembre del 2010, ha chiarito che l'ambito di applicazione è da intendersi riferito «*ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge*» (7 settembre 2010), «*ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa*».

In coerenza con la citata circolare, l'A.V.C.P. ha precisato che ogni nuovo rapporto contrattuale dovrà essere sottoposto all'applicazione dell'articolo 3 dal momento in cui sarà possibile inserire le nuove clausole sulla tracciabilità: ne deriva che i subappalti e i sub contratti derivanti dai contratti principali già sottoscritti all'entrata in vigore della legge non ricadrebbero nell'ambito di applicazione della disciplina sebbene sottoscritti dopo il 7 settembre, in quanto l'insussistenza dell'obbligo in capo al contraente principale pregiudica la tracciabilità anche nei confronti dei subfornitori e subappaltatori.

La stessa Autorità ha ritenuto che sono, al contrario, assoggettati alla norma i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente, i nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore oppure aventi varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, fattispecie tutte ascrivibili a nuovo contratto⁵⁶.

Va precisato che l'A.V.C.P. ha adottato, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, tre atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante «*Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187*», n. 10 del 22 dicembre 2010, recante

⁵⁵ Cfr. audizione del Direttore dell'U.I.F., dott. Gianni Castaldi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 Governo svoltasi in data 11 maggio 2010. Commissione 2^a (Giustizia) della Camera dei deputati.

⁵⁶ A.V.C.P., determinazione n. 8 del 18 novembre 2010.

«Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari» e n. 4 del 7 luglio 2011, intitolata «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136»⁵⁷.

A parere della Commissione, la normativa sul monitoraggio finanziario realizza un'efficace azione di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia, traducendo in precetti normativi gli auspici dell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale in materia e l'esperienza maturata da organismi tecnici (CCASGO e A.V.P.C.), che, già con riguardo al settore degli appalti delle grandi opere pubbliche, avevano elaborato prassi virtuose intese ad infrenare le contaminazioni criminali introducendo meccanismi di tracciabilità dei flussi finanziari che presentano punti di osmosi con le disposizioni più generali di recente introduzione.

Sarà, d'altro canto, l'esperienza derivante dall'applicazione dell'apparato normativo a fornire elementi di valutazione in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e, complessivamente, alle ricadute sul sistema economico.

3.4. Il controllo degli automezzi e l'identificazione degli addetti nei cantieri

Le infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso le proprie imprese e le modalità sopra analizzate (subappalti, sub contratti, nolo a caldo e/o a freddo, movimento terra, trasporto materiali, forniture di inerti o conglomerati cementiti e bituminosi), nella filiera dell'appalto sono causa evidente di inquinamento della pubblica e privata economia.

Esse realizzano un'aggressione particolarmente insidiosa alle regole del libero mercato e della libera iniziativa economica e privata – che vietano intese tra possibili concorrenti e sono finalizzate ad evitare che l'appalto sia utilizzato quale sovvenzione statale ad un'impresa determinata – nella misura in cui le imprese controllate dalla mafia e/o appoggiate dalla mafia e/o colluse con la mafia non si impongono nella filiera dell'appalto per la loro capacità imprenditoriale ma, piuttosto, per la forza d'intimidazione o l'ingente disponibilità di denaro derivante dai traffici illeciti.

Tale pervasiva penetrazione della criminalità organizzata è stata resa possibile dalla lacunosità della normativa antimafia in materia di subappalti, che ha consentito la sostanziale elusione dei controlli da parte di chi è stato capace di individuarne il punto di debolezza, consistente soprattutto nell'essere stata apprestata solo con riferimento agli aggiudicatari dell'appalto e nel consentire, pertanto, la stipulazione di noli a freddo e di

⁵⁷ La prima è stata adottata all'indomani della pubblicazione sulla G.U. del decreto-legge n. 187/2010; la seconda è intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del decreto-legge n. 187/2010; la terza, che tiene conto del sistema semplificato intervenuto a far data dal 2 maggio 2011 in tema di acquisizione del CIG per talune fattispecie, ha riordinato quanto affermato nei precedenti atti e fornito nuove linee interpretative ed applicative in relazione ad alcune specifiche fattispecie ed è, quindi, da considerarsi sostitutiva delle precedenti determinazioni n. 8 e 18 del 2010.

forniture, spesso accompagnata dall'assunzione, con contratti di lavoro dipendente, da parte di imprese legate alla criminalità organizzata.

Lo stesso vuoto normativo ha consentito che, altrettanto frequentemente, si registrassero casi di intervento *de facto* nel cantiere di soggetti legati ad imprese o organizzazioni mafiose, che si traduce in operazioni economiche sostanzialmente riconducibili alla figura del subappalto, in spregio a qualsiasi tipo di controllo effettuato a monte sull'impresa aggiudicataria dei lavori.

Come plasticamente messo in rilievo dal dott. Donadio nel corso della sua audizione in Commissione Antimafia⁵⁸, la regolamentazione della vita dei cantieri nel nostro ordinamento ruotava, sino a poco tempo fa, intorno al cosiddetto «*giornale di cantiere*», strumento operativo del direttore dei lavori, di cui era comunemente ritenuta l'inidoneità a garantire un completo monitoraggio su quanto accadeva all'interno del luogo di esecuzione dell'opera ed a fungere da diga contro l'infiltrazione, nell'ambito di cantieri di lavori appaltati da ditte immuni da censure di collusione mafiosa, di imprese, mezzi ed uomini della criminalità organizzata.

Nel descritto scenario, è apparso chiaro che, ove non le si volesse ridurre a meri simulacri, occorreva accompagnare le regole del libero mercato con un'efficace azione di contrasto delle tecniche di aggiramento – nella fase della scelta del contraente e, ancor più, in quella esecutiva – elaborate dalla criminalità organizzata.

Gli articoli 4 e 5 della legge n. 136/2010 trovano, pertanto, origine nella convinzione, condivisa da tutte le forze politiche, della necessità di affiancare ai controlli formali nei cantieri delle pubbliche opere appaltate la verifica approfondita degli effettivi rapporti esistenti tra gli operatori economici di fatto impegnati nell'esecuzione dell'opera pubblica.

A questo scopo, la normativa segue quella introdotta con l'articolo 2 della legge del 15 luglio 2009, n. 94, recante «*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*», che, modificando alcune parti del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, vi ha inserito l'articolo 5 *bis*, intitolato «*Poteri di accesso e accertamento del prefetto*», che attribuisce al prefetto, per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

Nella medesima ottica sono state emanate le disposizioni, contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, che riguardano, rispettivamente, il controllo degli automezzi e la identificazione degli addetti nei cantieri.

Precisamente, l'articolo 4 stabilisce che, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario di tali veicoli.

⁵⁸ Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, citata audizione del sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, Gianfranco Donadio, 2 dicembre 2009, XVI legislatura.

L'articolo 5 detta una regolamentazione volta ad agevolare l'identificazione degli addetti nei cantieri.

A tal fine, viene anzitutto integrato il disposto dell'articolo 18, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (intitolato: «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»), che impone al datore di lavoro e al dirigente, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, l'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Secondo la nuova previsione, la tessera di riconoscimento deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Un'ulteriore modificazione viene apportata all'articolo 21, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che stabilisce che i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

L'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dispone adesso che, nel caso dei lavoratori autonomi, la suddetta tessera di riconoscimento contenga anche l'indicazione del committente.

La normativa, a parere della Commissione, appare rispondente alle esigenze di costante, effettivo e reale monitoraggio degli operatori economici effettivamente presenti all'interno del cantiere e, conseguentemente, congrua rispetto alla finalità di impedire che imprese mafiose o colluse con la mafia, nonostante i divieti imposti dalla normativa antimafia ed in elusione agli stessi, riescano, comunque, ad infiltrarsi nella filiera dell'appalto, con le modalità del subappalto o del sub contratto o intervenendo di fatto sul cantiere con persone e mezzi, secondo consuete strategie collaudate nel tempo ed appurate dagli organi investigativi e giudiziari.

3.5. Accertamenti fiscali e obblighi di comunicazione delle variazioni patrimoniali per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati di criminalità organizzata

L'articolo 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 25, 30 e 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. «Legge Rognoni-La Torre» recante «*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*»).

Innanzitutto, ha ampliato la platea dei soggetti destinatari degli accertamenti fiscali da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

L'articolo 25 della legge n. 646/1982 contemplava due categorie di soggetti: coloro nei cui confronti fosse stata emanata sentenza di condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis c.p. e coloro nei cui confronti fosse stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, alla camorra e alle altre associazioni che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'estensione dell'ambito soggettivo si è resa necessaria per coordinare tale disposizione con gli interventi legislativi successivi alla legge Rognoni-La Torre, integrati dai recenti decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, legge n. 94 del 2009 e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2010, che hanno esteso la sfera di applicabilità delle misure di prevenzione antimafia alle seguenti categorie di destinatari:

a) i soggetti indiziati *«di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso»*;

b) i soggetti indiziati *«di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»*⁵⁹;

c) i soggetti indiziati *«del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»* (trasferimento fraudolento di valori).

Conseguentemente, la legge 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato il testo del comma 1 dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, prevedendo che gli accertamenti fiscali possono essere eseguiti a carico dei soggetti nei cui confronti è stata emessa una sentenza di condanna ovvero un decreto applicativo di misure di prevenzione (ancorché non passati in giudicato) per una delle fattispecie di reato di competenza delle Di-

⁵⁹ Si tratta dei reati attribuiti alla competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia e specificamente dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma (associazione finalizzata a commettere i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602), 600 (riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) c.p., dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, dei delitti previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), dall'articolo 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

rezioni Distrettuali Antimafia, ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori.

Modificati ed ampliati risultano, in conseguenza dei recenti interventi normativi, anche l'ambito oggettivo e le finalità degli accertamenti, che riguardano la verifica, oltre che della posizione fiscale, di quella posizione economica e patrimoniale del soggetto e sono finalizzati all'accertamento di illeciti valutari e societari e, più in generale, di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La novità più rilevante, in linea con l'opzione già sposata dagli interventi normativi in materia di misure di prevenzione sopra ricordati, è quella di ricomprendere nell'ambito dei destinatari degli accertamenti fiscali anche i soggetti di cui agli articoli 2-bis, comma 3, e 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ossia coniuge, figli, persone conviventi nell'ultimo quinquennio, nonché altre persone fisiche e giuridiche, società, consorzi o associazioni.

Detta estensione presuppone, ovviamente, che del patrimonio di questi ultimi soggetti dispongano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i soggetti nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza di condanna o decreto applicativo di misure di prevenzione per le suindicate fattispecie di reato e che, quindi, ricorra una forma di interposizione fittizia di tali soggetti rispetto al reale *dominus* del patrimonio, che è il soggetto individuato quale socialmente pericoloso perché appartenente o contiguo alla criminalità organizzata.

Di particolare importanza sono le innovazioni introdotte dall'articolo 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, alla disciplina degli obblighi di comunicazione delle variazioni patrimoniali, dettata dagli articoli 30 e 31 della legge Rognoni-La Torre, in relazione ai quali è stata ampliata – per esigenze di coerenza e coordinamento con l'ampliamento della cerchia dei soggetti destinatari della normativa di prevenzione antimafia – la platea dei soggetti cui sono imposti gli obblighi di comunicare le variazioni patrimoniali.

Il nuovo testo dell'articolo 30 della legge Rognoni-La Torre prevede, quindi, che i predetti obblighi di comunicazione gravino sulle persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e su quelle nei cui confronti sia stata emanata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. (cioè per i reati rientranti nella competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia) ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'articolo 12-*quinqies*, comma 1, decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Rispetto ai soggetti destinatari degli accertamenti fiscali, l'unica differenza risiede, comprensibilmente, nella necessaria definitività della sentenza di condanna o del provvedimento di prevenzione.

Al contrario, non è mutato, nella sostanza, il contenuto degli obblighi gravanti sui destinatari che sono tenuti:

a) per il periodo di dieci anni a comunicare, entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14;

b) entro il 31 gennaio di ciascun anno, a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14 (la sola innovazione attinente al contenuto degli obblighi riguarda la precisazione che il suddetto limite di valore si riferisce al complesso delle variazioni intervenute nell'anno precedente, e non a ciascuna di esse singolarmente considerata).

L'estensione della cerchia dei soggetti obbligati si riflette sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 31 della legge Rognoni-La Torre, che commina le sanzioni della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.329 a 20.658 euro per le condotte di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ed assoggetta alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca i beni acquistati ed il corrispettivo dei beni alienati.

L'articolo 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha aggiunto all'articolo 31 della legge Rognoni-La Torre un terzo comma, che prevede una nuova ipotesi di confisca per equivalente, applicabile nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati; in tal caso, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità di cui hanno la disponibilità i soggetti obbligati a comunicare le loro variazioni patrimoniali.

La norma incriminatrice di cui al combinato disposto dei citati articoli 30 e 31 descrive una fattispecie omissiva propria di pura origine legislativa, in cui la sanzione punisce un comportamento ritenuto penalmente rilevante per espressa volontà normativa ed a prescindere da un disvalore socialmente percepibile e diffuso.

In tali casi, è sufficiente accertare che l'agente, lungi dal conoscere effettivamente il contenuto dell'obbligo di agire impostogli dalla norma, abbia avuto la possibilità di conoscerlo, sicché egli potrà andare esente dall'addebito solo qualora l'ignoranza del precetto non derivi da sua negligenza.

Le modifiche apportate alla legge Rognoni-La Torre confermano l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di merito e di legittimità che, di contrario avviso rispetto ad indirizzi più risalenti, ritiene che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (articolo 31) non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato – come sembrerebbe dedursi dal suo inserimento nel capo III della legge n. 646/82, intitolato «*disposizioni fiscali e tributarie*» – bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi rispetto alle va-

riazioni patrimoniali, che celino operazioni finanziarie, societarie o immobiliari intese a trasferire e, quindi, disperdere ricchezze o creare nuove fonti di guadagno introducendole in circuiti economici leciti⁶⁰.

Interpretazione, questa, che trova conforto nella stringente tempistica imposta dal legislatore nell'obbligo di comunicazione, che non si giustificherebbe ove funzionale, in via esclusiva, a tutelare le necessità del fisco e nel dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, che deve ritenersi integrato ogni volta che l'operazione che comporta la variazione patrimoniale presenti profili di pericolosità (desumibili dalla quantità e qualità del trasferimento, dalla qualità dei soggetti beneficiari, dall'inattendibilità delle operazioni economiche sottostanti) per cui l'omessa comunicazione non è imputabile a mera negligenza ma funzionale ad occultare l'operazione medesima.

In definitiva, anche gli innesti normativi in commento sono mirati a raggiungere l'obiettivo che costituisce il comune denominatore del piano straordinario contro le mafie, rappresentato dall'estensione del controllo a soggetti selezionati in ragione della loro spiccata vocazione a creare redditi di sospetta provenienza e ad interferire con circuiti economici leciti, attraverso forme occulte di partecipazione ad attività economiche.

3.6. Operazioni sotto copertura

La legge 13 agosto 2010, n. 136, ha profondamente revisionato la disciplina delle operazioni sotto copertura allineandola a quella dei Paesi che da tempo conoscono la figura del teste anonimo e riconoscendo l'importanza che esse rivestono in vista del successo dell'azione di contrasto al crimine transfrontaliero.

La riforma ha investito aspetti sostanziali e procedurali.

Nel nostro ordinamento esiste la figura dell'agente provocatore, appartenente alle Forze dell'ordine che induce altri a commettere un reato al fine di assicurarli alla giustizia, la cui attività è scriminata dalla causa generale di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p..

Nell'interpretazione dottrina e giurisprudenziale, tale figura ha finito con il ricomprendere anche il soggetto che si infila all'interno di una struttura criminale per scoprirne struttura, composizione e strategie e denunciarne gli appartenenti.

In esito a plurimi interventi normativi, che hanno disciplinato la figura dell'agente provocatore in relazione alle diverse tipologie di reato rispetto alle quali è indirizzata la sua azione, un'articolata ed organica disciplina generale delle operazioni sotto copertura, riferibile ad una variegata tipologia di reati ed accompagnata dalla previsione di una speciale ed autonoma causa di giustificazione in grado di superare i problemi interpre-

⁶⁰ Cfr. per tutte Cass., Sez. I, n. 23213 del 19 maggio 2010; Cass., Sez. I, n. 10432 del 10 febbraio 2010; Cass., Sez. I, n. 12433 del 17 febbraio 2009; Cass., Sez. I, n. 36595 del 18 aprile 2008.

tativi ed applicativi che si ponevano con riferimento all'applicazione della causa di giustificazione generale di cui all'articolo 51 c.p., è stata dettata dalla legge 16 marzo 2006, n. 146 (*«Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001»*).

Essa, tuttavia, ha lasciato fuori dalla propria operatività alcune fattispecie di reato (reati concernenti gli stupefacenti e sequestri di persona a scopo di estorsione), che continuavano ad essere regolamentate con disciplina speciale.

L'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è intervenuto, tra l'altro, a colmare tale lacuna ampliando l'ambito di applicabilità della disciplina generale della legge n. 146 del 2006 sino a ricomprendere anche le fattispecie precedentemente escluse, nonché ulteriori delitti quali le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e le ipotesi non aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

A seguito della riforma, la disciplina generale ed unitaria delle operazioni sotto copertura, dettata dal primo comma dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, si applica ai seguenti reati:

- delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I (relativa ai delitti contro la personalità individuale) del codice penale;
- delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi;
- delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- delitti previsti dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. «legge Merlin», intitolata: *«Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»*);
- delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione.

La riforma ha, altresì, ampliato la sfera soggettiva di operatività della speciale causa di giustificazione prevista dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, destinata ad essere applicata non solo *«agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate»* ai sensi del medesimo articolo, ma anche, secondo quanto previsto dal comma 1-bis, *«alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»*.

La previsione appare opportuna, atteso che la giurisprudenza in precedenza aveva ritenuto non estensibile ai «*privati collaboratori della polizia giudiziaria*» le specifiche cause di non punibilità previste per le operazioni sotto copertura⁶¹.

Il comma 2 della norma è stato riformulato precisando che i documenti di copertura devono essere rilasciati dalle autorità competenti con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'Interno previsto dal successivo comma 5.

Il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, individua nella Direzione centrale per i servizi antidroga l'autorità competente a disporre le operazioni sottocopertura in materia di attività antidroga; analoga competenza è affidata, d'intesa con tale Direzione, agli organi di vertice ovvero, su loro delega, ai responsabili almeno di livello provinciale, in ragione dell'appartenenza del personale di polizia impiegato.

La nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, impone all'autorità che dispone l'esecuzione delle operazioni sotto copertura di dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini; la norma, inoltre, disciplina gli obblighi di comunicazione precedentemente previsti dal terzo comma dell'articolo 97 del testo unico sugli stupefacenti, stabilendo che «*dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini*».

Si aggiunge che, «*se necessario o se richiesto, dal pubblico ministero e, per le attività antidroga*», il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati, viene indicato anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga.

Il comma 5 dell'articolo 9 contiene un ulteriore riferimento alle «*interposte persone*» consentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria di avvalersi, nelle operazioni sotto copertura, di agenti di polizia giudiziaria, ausiliari ed interposte persone e prevedendo espressamente che a tutti costoro si estende la causa di non punibilità.

La disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, che consente alla polizia giudiziaria di omettere o ritardare atti d'ufficio, è stata estesa ai delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti con attribuzione di analoga facoltà alle autorità doganali e previsione dell'obbligo di immediato avviso delle operazioni alla Direzione centrale per i servizi antidroga, per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

Rilevante l'introduzione nella norma di un nuovo comma 6-bis, che autorizza il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a

⁶¹ Cfr. ad esempio, con riferimento alla normativa in tema di sostanze stupefacenti, Cass., Sez. VI, 11 aprile 1994, n. 6425, Curatola, Rv. 198517.